

Servizi in locali esterni distaccati dalla farmacia

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Novità Iva per lo sport e il terzo settore

Novità del correttivo al decreto legislativo n. 38/21, caratteristiche dei soggetti gestori e inquadramento del personale

Scopri di più

Alla luce del recente orientamento assunto dal **Consiglio di Stato** (sentenza n. 2900/2022 e sentenza n. 2913/2022) sull'utilizzo di **locali esterni** alla farmacia per lo svolgimento dei **servizi** normativamente consentiti, nonché della crescente rilevanza degli stessi in farmacia, diverse regioni si sono sentite in dovere di fornire i propri **indirizzi ufficiali** sul tema.

In tal senso, solo pochi giorni fa, la **Regione Veneto** ha pubblicato la **delibera n. 69 del 29.1.2024**, recante *“indirizzi per l'utilizzo, da parte delle Farmacie di comunità della Regione del Veneto, di locali, anche esterni alle stesse, per l'erogazione dei servizi sanitari rientranti nella c.d. Farmacia dei servizi”*.

Sostanzialmente, con un'importante apertura rispetto al passato, talune Regioni stanno ufficializzando la possibilità per le farmacie, le cui sedi sono certamente idonee allo svolgimento dell'attività tradizionale di dispensazione dei farmaci e degli altri beni, ma spesso meno compatibili in termini di spazi con l'effettuazione dei servizi, la **facoltà** di utilizzo di **locali distaccati** dai locali della farmacia per lo **svolgimento delle prestazioni**.

Nell'ambito del settore della farmacia si tratta davvero di una **rivoluzione** da accogliere più che positivamente, atteso che viene incontro alle **esigenze concrete-operative di moltissimi titolari** privati di farmacia, in coerenza con la necessità di sviluppare la **“Farmacia dei servizi”**.

Con ciò, quindi, la farmacia che svolge la propria attività in locali con **spazi limitati**, magari priva della possibilità oggettiva di spostarsi in un altro immobile per mancanza di alternative praticabili, può sviluppare il ramo dei **servizi erogabili** in locali **esterni** ai locali “principali”, accogliendo le esigenze e necessità della **popolazione** residente nelle vicinanze; infatti, è di questo che principalmente si tratta: fornire un **servizio sanitario di prossimità efficiente ai cittadini**, specialmente alle persone che hanno difficoltà negli spostamenti.

Entrando nel concreto, ad esempio, con la delibera n. 69/2024, la Regione Veneto ha fornito i seguenti **indirizzi principali**:

- se la farmacia **non dispone di locali adeguati**, essa può **utilizzare locali esterni** distaccati **esclusivamente** per lo svolgimento dei servizi sanitari rientranti nella “Farmacia dei servizi” per i quali è consentito l’accesso al pubblico;
- i locali esterni distaccati devono ricadere nell’ambito della **sede farmaceutica di pertinenza della farmacia**, prevista dalla cosiddetta **pianta organica**;
- la **dispensazione dei farmaci, parafarmaci o di ogni altro prodotto**, la richiesta e la consegna di preparazioni galeniche, nonché la raccolta e spedizione delle ricette con prescrizioni farmaceutiche, possono essere svolte **esclusivamente** presso i **locali principali** della farmacia;
- il ricorso a locali distaccati dalla farmacia costituisce un **ampliamento** della farmacia stessa; pertanto, esso deve essere **autorizzato** con apposito provvedimento dell’azienda sanitaria territorialmente competente, previa presentazione di una **domanda ad hoc** da parte del titolare della sede farmaceutica interessata. L’azienda sanitaria, verificata l’idoneità dei locali, adotta il provvedimento autorizzativo preferibilmente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e comunque **non oltre i 120 giorni successivi**;
- i locali distaccati - con accesso al pubblico - **non** possono essere dotati della **croce verde** e della denominazione “**Farmacia**”, che restano prerogativa esclusiva dei locali principali della farmacia. I locali distaccati devono, invece, essere dotati di un’**insegna** o di un **cartellone** che dia evidenza al cittadino della farmacia a cui si riferiscono e dell’elenco dei servizi ivi erogati;
- i locali distaccati devono garantire, sostanzialmente, la **privacy** dell’utente, **spazi di manovra adeguati**, un **agevole passaggio**, nonché assicurare materiale sanitario periodicamente controllato nelle scadenze e nelle funzionalità.

La strada, quindi, è **tracciata**; va ora percorsa nell’ottica di sempre più implementare i servizi fruibili in farmacia e nel maggior numero possibile di farmacie a vantaggio della **prossimità**.